



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 29/07/2016

Presiede: Il Sindaco Doria Marco
Assiste: Il Segretario Generale Mileti Pietro Paolo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

1	Doria Marco	Sindaco	P
2	Bernini Stefano	ViceSindaco	A
3	Boero Pino	Assessore	A
4	Crivello Giovanni Antonio	Assessore	A
5	Dagnino Anna Maria	Assessore	A
6	Fiorini Elena	Assessore	P
7	Fracassi Emanuela	Assessore	P
8	Lanzone Isabella	Assessore	P
9	Miceli Francesco	Assessore	P
10	Piazza Emanuele	Assessore	A
11	Porcile Italo	Assessore	P
12	Sibilla Carla	Assessore	P

DGC-2016-162 INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E
ALLA RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A
ATTRAVERSO L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED
INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, AI
SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS, LEGGE
148/2011.

Su proposta del Sindaco Marco Doria, dell'Assessore alle Partecipate Franco Miceli, dell'Assessore all'Ambiente Italo Porcile;

Premesso:

- a) che le disposizioni di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, prevedono l'avvio di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute da alcune tipologie di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali;
- b) che il comma 611, lett. d), dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 contempla l'“*aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica*” tra le possibili forme di riorganizzazione delle società partecipate;
- c) che il comma 2-*bis* dell'art. 3-*bis* del D.L. 138/11, come modificato dall'art. 1, comma 609, lett. b) della legge n. 190/14, prevede *inter alia* la prosecuzione dei rapporti concessori in essere nei casi in cui un operatore economico succeda al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di “[...] *operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente* [...]”;
- d) che con Deliberazione di Consiglio Comunale (DCC) n. 15 del 12 maggio 2015, il Comune di Genova ha approvato il proprio “*Piano di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni azionarie*” (a seguire, anche il «**Piano**»), ai sensi dei commi 611 e 612 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- e) che la riorganizzazione prevista dal Piano riguarderà anche A.M.I.U. Genova S.p.A. – “AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA A.M.I.U.GENOVA S.P.A.”, società “in house” che ha quale socio unico il Comune di Genova, che a seguito della trasformazione della preesistente azienda speciale (di cui alla DCC n. 2, dell'8 gennaio 2002) è subentrata nell'affidamento diretto e relativo contratto di servizio (approvato con DCC n. 76, del 21 giugno 1999) avente ad oggetto il servizio di igiene urbana e la gestione del ciclo dei rifiuti nel territorio comunale di Genova (al di fuori del quale la Società espleta servizi ambientali affidati da Comuni non soci in conformità ai principi concorrenziali ed alla normativa europea);
- f) che il suddetto Piano, con riferimento ad AMIU prevede il seguente intervento: “*Ingresso di un partner in Amiu S.p.A. – tramite operazioni di aggregazione societaria (anche infragruppo) o altre che garantiscano la migliore realizzazione del piano industriale Amiu assicurando l'unitarietà gestionale del ciclo dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b*” (a seguire, anche «**Operazione**» o «**Intervento**»); lo stesso capitolo 7 del Piano, riepilogati gli obiettivi industriali e strategici di AMIU, evidenzia che “*il presupposto indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi richiamati è quello di una crescita dell'Azienda sotto il profilo delle competenze tecniche, dello sviluppo delle capacità gestionali nell'utilizzo delle tecnologie innovative collegate alla gestione del ciclo dei rifiuti e della capacità di sostenere gli investimenti necessari per dotarsi della struttura impiantistica prevista dal piano*”, nonché che “*in questo contesto l'avvio di una ricerca di partnership in AMIU S.p.A., sfruttando le opportunità previste dalla legge di stabilità 2015, tramite ipotesi di aggregazioni, anche infragruppo, con altre realtà economiche è condizione indispensabile per il raggiungimento del nuovo posizionamento strategico di AMIU*”;

g) siffatti obiettivi si pongono in continuità rispetto alla DCC n. 75, del 19 novembre 2013, ad oggetto “Ricognizione ed indirizzi sul sistema partecipate del «Gruppo Comune»”, laddove, con riferimento ad AMIU, si è stabilito di dare “mandato al management di adottare provvedimenti di riorganizzazione sulla base dell’adozione di un nuovo piano industriale e, in coerenza con i principi sopra individuati” di considerare “l’opportunità di acquisire la partecipazione, non maggioritaria, di un partner al capitale sociale in coerenza con l’accordo sindacale del giugno 2013 e in modo da permettere il superamento delle condizioni dell’in house con i connessi vincoli e verificare le migliori condizioni di mercato per l’accesso a finanziamenti e con l’obiettivo di garantire:

- necessari investimenti impiantistici difficilmente sostenibili agendo sulla politica tariffaria sola ma che siano coerenti con il redigendo piano regionale dei rifiuti;
- il controllo pubblico del servizio;
- la valorizzazione della realtà industriale ed occupazionale di Amiu anche attraverso la possibile costruzione di sinergie produttive con aziende del sistema genovese, ligure e interregionale”.

Visti:

- il comma 1-bis dell’art. 3-bis del D.L. 138/11, come modificato dall’art. 1, comma 609, lett. a) della legge 190/14, in materia di ambiti territoriali ottimali e omogenei e di istituzione di enti di governo locali per la gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (compresa la gestione dei rifiuti);

- la L.R. 1/14, con la quale la Regione Liguria, “ai fini dell’organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani ed in attuazione delle disposizioni nazionali vigenti in materia” ha individuato:

- un ambito regionale unico, corrispondente all'intero territorio regionale;
- quattro aree, di articolazione del predetto ambito unico, coincidenti con il territorio della Città metropolitana e delle tre province liguri;

Tenuto conto:

- che, allo stato, la disciplina di cui alla L.R. 1/14 è ancora in corso di attuazione, non essendo stati ancora assunti in via definitiva gli atti programmatori e pianificatori ivi previsti, ossia:

- l’approvazione del piano metropolitano e dei piani d’area (delle tre province liguri), che sarebbe dovuta intervenire entro dodici mesi dall’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti (avvenuta con deliberazione n. 14, del 25 marzo 2015, del Consiglio Regionale della Liguria);
- il Piano d’ambito, cui compete recepire e coordinare le scelte del Piano metropolitano e dei piani d’area, che ai sensi dell’art. 15, comma 4, L.R. 1/2014, “è approvato entro sei mesi dalla approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area” (con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25, del 19 maggio 2016 il piano metropolitano è stato adottato e trasmesso alla Regione Liguria, ai fini della conclusione del procedimento di V.A.S.);

- che per le ragioni di cui al punto precedente, trova allo stato applicazione la disciplina transitoria contenuta all’art. 24, comma 2, della L.R. 12/15: “[...] 2. *Nelle more della approvazione del Piano metropolitano e dei piani d’area di cui all’articolo 16 della L.R. n. 1/2014 e del Piano d’ambito di cui all’articolo 15 della L.R. n. 1/2014 come modificata dall’articolo 19 della presente legge, al fine di non*

ritardare la realizzazione di impianti essenziali per evitare l'insorgere di emergenze nella gestione dei servizi o di rilievi per il mancato rispetto della normativa europea:

- a) *la Città metropolitana e le province provvedono ad assicurare la continuità della gestione della fornitura dei servizi in essere, tramite:*
- *subentro nei rapporti contrattuali stipulati dai comuni;*
 - *nuovi affidamenti, nel rispetto della vigente normativa comunitaria e statale, comunque finalizzati a raggiungere l'obiettivo dell'unicità della gestione in ciascuna area;*
 - *mantenimento, in capo ai comuni, dei contratti relativi a gestioni in house esistenti, fino alla scadenza degli stessi;*
- b) *le procedure connesse alla realizzazione di interventi per la gestione dei rifiuti urbani vengono portate a conclusione dagli enti che le hanno avviate.*

- che, in ogni caso, l'art. 14, comma 6, L.R. 1/2014, stabilisce che “nell’attuazione della presente legge sono salvaguardate le scelte di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, anche riguardanti più aree contigue, effettuate ai sensi della previgente normativa e rispondenti ai criteri fissati dall’Autorità d’Ambito”, nonché che “sono inoltre salvaguardate le scelte di gestione omogenea fra più comuni già operative, anche riguardanti singole fasi del ciclo gestionale”;

- che, sul piano della legislazione statale applicabile trasversalmente a tutti i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, il già richiamato art. 3bis, comma 2bis, legge 148/2011, come introdotto dall’art. 1, comma 609, lettera b), legge 190/2014, oltre a stabilire che **“l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste”,** ammette che **“in tale ipotesi, anche su istanza motivata del gestore, il soggetto competente accerta la persistenza dei criteri qualitativi e la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario al fine di procedere, ove necessario, alla loro rideterminazione, anche tramite l'aggiornamento del termine di scadenza di tutte o di alcune delle concessioni in essere, previa verifica ai sensi dell'[articolo 143, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, effettuata dall'Autorità di regolazione competente, ove istituita, da effettuare anche con riferimento al programma degli interventi definito a livello di ambito territoriale ottimale sulla base della normativa e della regolazione di settore”;**

- che, la norma speciale di cui al precitato art. 3bis, comma 2bis, legge 148/2011, purché si effettui una procedura trasparente, consente la prosecuzione degli affidamenti in essere, a prescindere dall’eventuale perdita dei requisiti per la gestione “in house”, facendo salva pure la facoltà di proroga delle originarie scadenze contrattuali, laddove si renda necessaria per assicurare la permanenza delle condizioni di equilibrio economico-finanziario delle gestioni, anche a valle dell’aggregazione;

Atteso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, del 30.7.2015, avente ad oggetto *“Definizione del nuovo ciclo dei rifiuti: evoluzione impiantistica finalizzata al recupero e alla valorizzazione dei rifiuti e linee di indirizzo ad A.M.I.U. Genova S.p.A. modifica deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 17/7/2014”*, il Comune di Genova ha:

- preso atto della proposta di assetto impiantistico elaborata da AMIU GENOVA S.P.A. che prevedeva:

- I. la localizzazione a Scarpino di un impianto di separazione secco-umido per il trattamento dell’indifferenziato a valle di una raccolta differenziata sempre più spinta, con stabilizzazione e abbancamento in discarica del sottovaglio, nonché che la frazione secca residua sarà smaltita in impianti terzi

fino all'attivazione di impianti che realizzino l'obiettivo di ottimizzare il recupero di materia da avviare a riciclo o in alternativa la produzione di CSS (combustibile solido secondario) da avviare a recupero energetico, secondo le indicazioni del vigente piano regionale.

- II. la chiusura del ciclo attraverso la realizzazione di impianti evoluti di trattamento dell'organico proveniente dalla raccolta differenziata che consentano un recupero energetico e di materia significativo che traguardi l'obiettivo del mantenimento della discarica come struttura a servizio dei nuovi impianti con le seguenti caratteristiche:
- III. impianto di trattamento dell'organico da raccolta differenziata, avente capacità di trattamento stimata in 60.000 ton/anno, con capacità modulare espandibile fino a 90.000 ton/anno, da collocarsi in area di circa 25.000 mq facilmente accessibile, già predisposta per contrarre i tempi di realizzazione dell'impianto e preferibilmente allocata in aree agricole che consentano una filiera corta.
- IV. impianti per il trattamento del residuo secco, aventi capacità di trattamento stimata in 200.000 ton/anno, da collocarsi in area di circa 20.000 mq, facilmente raggiungibile dal luogo di separazione del rifiuto.

- ritenuto che l'assetto impiantistico proposto da AMIU GENOVA S.P.A. configuri un sistema di gestione del ciclo evoluto allineato alle indicazioni del piano regionale dei rifiuti che traguarda l'obiettivo del mantenimento della discarica come struttura a servizio dei nuovi impianti.

- dato mandato ad AMIU GENOVA S.P.A. affinché acquisisca la disponibilità di aree aventi le predette caratteristiche nel territorio comunale o in aree limitrofe per la realizzazione degli impianti come individuati al punto 1).

- ritenuto conseguentemente superata la precedente Deliberazione consiliare n. 27/2014 nella parte in cui prevedeva la realizzazione di due impianti meccanici di separazione c.d. "secco/umido" da integrarsi presso il sito degli attuali impianti aziendali di pressatura e trasferimento dei rifiuti localizzati a Rialzo (Campi) e Volpara.

- la Città Metropolitana di Genova, con deliberazione di Consiglio metropolitano n. 41, del 26.8.2015, ha approvato il Piano Metropolitano Stralcio concernente l'assetto impiantistico essenziale al fine d'evitare l'insorgenza di ulteriori emergenze nella gestione dei rifiuti, e che tale Piano, assumendo la coerenza degli impianti programmati con il Piano regionale dei rifiuti, contempla (allo stato):

- a. un impianto di separazione secco-umido per il trattamento dell'indifferenziato residuo a valle di raccolta differenziata, con stabilizzazione e abbancamento in discarica del sottovaglio da realizzarsi a Scarpino di potenzialità pari a 235.000 ton/anno;
- b. una discarica di servizio a Monte Scarpino (Scarpino 3), con volumetrie previste pari a metri cubi 1.319.000, nel territorio comunale di Genova.

- in attuazione delle richiamate linee d'indirizzo stabilite dal Comune e dalla Città Metropolitana di Genova, AMIU GENOVA S.P.A. ha per ciò stesso elaborato un piano dell'impiantistica focalizzato sull'obiettivo del recupero spinto di materia e che ad oggi prevede – previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni e completamento delle procedure A.I.A., ove previste – la realizzazione di:

1. impianto di selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo (capacità di trattamento fino a 235.000 t/anno), con annesso impianto per trattamento del residuo secco da selezione ("FABBRICA DELLA MATERIA") mediante recupero spinto di materia (capacità di trattamento stimata in 130.000 ton/anno espandibili a 200.000);
2. impianto di trattamento della frazione organica da raccolta differenziata mediante la realizzazione di un biodigestore anaerobico di capacità di trattamento stimata in 60.000 ton/anno;

3. impianto per la separazione delle componenti secche della raccolta differenziata: separazione del multi materiale leggero (plastica, alluminio, banda stagnata) e della carta/cartone - attualmente collocato in via Sardorella;

4. discarica di servizio: Scarpino 3, nuovo lotto della discarica di Scarpino, che diventerà pertanto una “discarica di servizio”.

- Ad oggi, con riguardo a tale disegno strategico AMIU GENOVA S.P.A. ha:

- presentato agli enti competenti dapprima la progettazione preliminare (ad aprile 2015) e, successivamente, la progettazione definitiva degli impianti “selezione e biostabilizzazione” (cfr. p.to 1 prec.) e “Discarica di servizio Scarpino 3” (cfr. p.to 4 prec.), per le quali sono in corso le modifiche progettuali a seguito delle prescrizioni delle conferenze dei servizi tenutesi nel corso del 2016 fino all’ultima del 5 luglio c.a;

- individuato una serie di aree idonee alla realizzazione dell’impianto per trattamento del residuo secco da selezione (“Fabbrica della materia”, vd p.to 1 prec.) e con avvio dell’iter preliminare di perfezionamento dell’acquisizione di una di queste aree per poi avviare la relativa progettazione (area “Campi”, di proprietà AMT), qualora compatibile/vantaggioso rispetto alle prescrizioni di cui al punto precedente;

- individuato un’area ottimale per la realizzazione dell’impianto di trattamento dell’organico da raccolta differenziata (biodigestore anaerobico) (vd p.to 2 prec.) a Scarpino in zona esterna alla discarica e ha stipulato accordi con i titolari e gestori di altri impianti in regione e, nell’immediato, fuori-regione, per la gestione della fase transitoria rispetto alla realizzazione del proprio impianto.

- AMIU ha inoltre avviato l e procedure di gara per la realizzazione di un nuovo impianto per il pre-trattamento del percolato (relativo ai lotti 1 e 2 della discarica di Scarpino, in fase di capping definitivo), come richiesto dalla Città Metropolitana nel mese di agosto 2015.

Con riferimento alla collocazione territoriale dei summenzionati impianti (in coerenza con gli indirizzi impartiti dal Comune con la citata deliberazione consiliare n. 43/2015), lo scenario che ad oggi si sta prefigurando risente delle richieste degli enti come emerse nelle ultime conferenze dei servizi, in funzione delle quali AMIU GENOVA S.P.A. ha rivisto alcune scelte progettuali e localizzative (in particolare, gli enti hanno richiesto sostanzialmente di “integrare” in un unico impianto gli impianti di selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo e l’impianto per il trattamento del residuo secco da selezione, altrimenti definito “FABBRICA DELLA MATERIA”).

Viste le modifiche progettuali e dello scenario di localizzazione dei nuovi impianti, le proposte operative di AMIU GENOVA S.P.A. possono essere sintetizzate come di seguito esposto:

IMPIANTO	COLLOCAZIONE
Impianto di selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo, con annesso impianto per trattamento del residuo secco da selezione (“FABBRICA DELLA MATERIA”)	Polo industriale Scarpino 3
impianto di trattamento dell’organico da raccolta differenziata	Polo industriale Scarpino 3 in area esterna al perimetro della discarica (area Ce-

	rjac)
impianto per la separazione delle componenti secche della raccolta differenziata	Sardorella
Discarica di servizio	Polo industriale Scarpino 3

Considerato, inoltre, che i tempi di realizzazione della prospettata configurazione impiantistica, alla luce delle ipotesi attualmente formulabili relativamente ai vari procedimenti autorizzativi e comunque all'insieme dei procedimenti amministrativi preordinati alla messa in esercizio degli impianti, assumendo che in una prima fase l'espansione dell'impianto di Sardorella avvenga attraverso l'ampliamento dell'attuale contratto di affitto, i termini d'entrata in esercizio dei nuovi impianti possono essere stimati come segue:

IMPIANTO	ENTRATA IN ESERCIZIO
Impianto di selezione e biostabilizzazione del rifiuto indifferenziato residuo	TMB lotto 1: gennaio 2018
impianto per trattamento del residuo secco da selezione ("FABBRICA DELLA MATERIA")	TMB lotto 2: gennaio 2019
Impianto di trattamento dell'organico da raccolta differenziata (biodigestore)	gennaio 2022
Discarica di servizio	gennaio 2017

Considerato che:

Attraverso l'Indagine di Mercato cui si dà impulso a mezzo dell'odierna deliberazione, il Comune intende fornire al mercato una trasparente rappresentazione dell'intenzione del medesimo di avviare un percorso di valorizzazione e riorganizzazione riguardante AMIU, in attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate approvato con DCC n. 15/2015, nel quadro delle previsioni speciali, di sostegno alle aggregazioni e consolidamenti degli operatori, di cui all'art. 3 bis, comma 2 bis, legge 148/2011.

Anche sulla base delle Manifestazioni di Interesse che saranno presentate dai soggetti interessati nel corso dell'Indagine di Mercato (a seguire, anche «Candidati»), il Comune procederà a perfezionare le scelte strategiche inerenti alle finalità industriali perseguite e inerenti alle modalità con le quali realizzare l'Operazione prospettata dal Piano, nel quale, come già indicato innanzi, è previsto l'*"Ingresso di un partner in Amiu S.p.A. – tramite operazioni di aggregazione societaria (anche infragruppo) o altre che garantiscano la migliore realizzazione del piano industriale Amiu assicurando l'unitarietà gestionale del ciclo dei rifiuti nella società. Legge 190/2014 art. 1, comma 609, lettera b"*.

In virtù di quanto sopra esposto:

- il Comune di Genova, intende avviare una procedura trasparente finalizzata ad un'operazione di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., in conformità all'art. 3 *bis*, comma 2 *bis*, legge 148/2011, come introdotto dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014; a tal scopo articolata come segue:

1° FASE: avvio di una sollecitazione di manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati ed idonei a prender parte alla suddetta operazione di aggregazione societaria ed industriale;

2° FASE: all'esito dell'indagine di mercato (FASE 1), il Comune, una volta preso atto delle relative risultanze in ordine all'ammissibilità ed idoneità patrimoniale, economica e tecnica di ciascun operatore candidato, potrà, previa definizione dei criteri operativi caratterizzanti il modello di aggregazione industriale e societaria;

- attivare una fase di confronto competitivo tra gli operatori candidati. Nel caso in cui pervenisse una sola manifestazione di interesse, compatibile con l'obiettivo aggregativo industriale, il Comune si riserva la facoltà di attivare una procedura negoziale con il medesimo soggetto candidato.
- Resta fermo il potere di sospendere, revocare o ritirare la procedura ovvero indire una nuova procedura di gara aperta o ristretta, in assenza di manifestazioni d'interesse ammissibili ed idonee o comunque, anche in presenza di manifestazioni ammissibili ed idonee, qualora se ne ravvisi l'opportunità avuto riguardo agli obiettivi di pubblico interesse perseguiti con il presente Avviso, pure tenuto conto delle informazioni ed indicazioni pervenute dagli operatori candidati.

Dato atto che al fine di assicurare un'integrazione societaria e industriale compatibile con gli obiettivi di piano industriale, le caratteristiche di idoneità patrimoniale ed economica richieste ai soggetti candidati dovranno essere proporzionali alla realtà industriale e operativa di AMIU S.p.A.

Ritenuto pertanto di definire i seguenti specifici indirizzi a cui l'Avviso esplorativo per manifestazioni di interesse dovrà conformarsi:

A. CARATTERISTICHE DI IDONEITA' PATRIMONIALE, ECONOMICA E TECNICA

Gli operatori candidati devono possedere i seguenti requisiti:

- idoneità patrimoniale - patrimonio netto non inferiore ad € 15.000.000,00 risultante dall'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese (a tal fine gli operatori candidati possono avvalersi del patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato dell'eventuale gruppo societario d'appartenenza);
- idoneità economica – avuto riguardo alla media annua degli ultimi tre bilanci depositati presso il registro delle imprese, un valore della produzione riferito alle attività di igiene urbana e gestione integrata dei rifiuti o di segmenti (anche fuori dal regime di privativa, in virtù di atti autorizzativi) non inferiore ad € 120.000.000,00 (a tal fine gli operatori candidati possono avvalersi del valore della produzione risultante dai bilanci consolidati dell'eventuale gruppo societario d'appartenenza, purché riferito alle predette attività economiche);
- idoneità tecnica – anche avuto riguardo agli attivi patrimoniali delle eventuali società controllate, controllanti e controllate dalla medesima controllante, gli operatori candidati devono poter disporre, anche ai fini del conferimento in conto aumento capitale di AMIU, di impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali idonei alla copertura dell'intera filiera del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riguardo all'attività di smaltimento, e funzionali alla realizzazione del piano industriale ed impiantistico di AMIU posto a base dell'Avviso o, comunque, allo smaltimento dei rifiuti, anche in province o regioni diverse da quelle di cui è parte il Comune di Genova, nel rispetto dei vincoli discendenti dal

piano metropolitano, dal piano d'ambito, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dalla normativa regionale e statale, nonché avuto riguardo alla sostenibilità economica.

- Nel caso di operatori che si candidino in formazione collettiva i requisiti di idoneità patrimoniale ed economica devono essere soddisfatti per almeno il 60% dall'operatore capofila e per almeno il 20% da ciascuno degli altri operatori. Il requisito di idoneità tecnica può essere soddisfatto dalla formazione collettiva nel suo complesso;

B. ESIGENZE CHE IL PERCORSO DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE PROPOSTO DAL/I CANDIDATO/I DOVRÀ SODDISFARE :

- a titolo di aumento di capitale riservato, che comporterà l'acquisizione di una quota tale da consentire, se richiesto, il consolidamento di AMIU in capo all'operatore selezionato, anche in virtù di specifiche previsioni statutarie e parasociali, l'operatore dovrà apportare ad AMIU impianti, aree, attrezzature, mezzi, diritti ed altre dotazioni patrimoniali (nonché, in via sussidiaria, danaro) idonei alla copertura dell'intera filiera del ciclo integrato dei rifiuti, con particolare riguardo all'attività di smaltimento, e funzionali all'attuazione del piano industriale ed impiantistico o comunque utili a consentire lo smaltimento dei rifiuti pure nelle altre province e regioni, purché nel rispetto dei vincoli discendenti dal piano metropolitano, dal piano d'ambito, dal piano regionale di gestione dei rifiuti, dalla normativa regionale e statale, nonché avuto riguardo alla sostenibilità economica;
- sul piano operativo, nonché finanziario (mediante finanziamento soci o rilascio di garanzie a terzi finanziatori), l'operatore dovrà concorrere all'attuazione del piano industriale di AMIU ed in specie del piano impiantistico di cui alle premesse, tenuto conto dei vincoli che potranno scaturire una volta approvati in via definitiva il piano metropolitano ed il piano d'ambito;
- senza che discenda alcun obbligo nei confronti dell'operatore selezionato, AMIU ed il Comune, per quanto di rispettiva competenza, potranno promuovere il procedimento finalizzato alla proroga della durata del contratto di servizio di cui alla seconda parte dell'art. 3bis, comma 2bis, legge 148/2011;
- AMIU dovrà essere il veicolo societario esclusivo per l'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio del Comune di Genova, dei Comuni del relativo bacino e, in prospettiva, dell'intera Città Metropolitana di Genova, compatibilmente con la normativa nazionale e regionale, generale e di settore, pro tempore vigente;
- tutela dei livelli occupazionali, con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, dai contratti collettivi del lavoro e dagli orientamenti della giurisprudenza comunitaria e nazionale (nelle eventuali fasi di negoziazione diretta o di confronto competitivo potranno assumere rilievo dirimente o preferenziale gli impegni al mantenimento del complesso dei diritti maturati e maturandi dei lavoratori, anche attraverso la conservazione del ccnl attualmente applicato e la riconferma degli accordi di secondo livello in vigore);
- configurazione di un modello di governance che, in linea con le esigenze pubblicistiche connaturate al servizio, garantisca al socio pubblico la partecipazione in maniera qualificata alle decisioni strategiche di carattere straordinario;
- razionalizzazione dell'assetto societario, anche alla luce delle prescrizioni in materia di spending review applicabili alle società a capitale pubblico, fermo il mantenimento nel territorio del Comune di Genova della sede legale, della sede amministrativa e della parte più rilevante della struttura operativa di AMIU;

Con riferimento al modello di *governance* e, più in generale, ai rapporti tra l'operatore selezionato e il Comune di Genova, l'operazione di aggregazione dovrà considerare i seguenti principi di carattere generale:

- il Consiglio di Amministrazione di AMIU dovrà essere composto da un numero pari di membri, metà dei quali espressi dal Comune, tra cui il Presidente, l'altra metà designati dall'operatore socio, fra i quali l'Amministratore Delegato, con attribuzione, nel caso di espressione paritetica di voto, del casting vote al Presidente, per le materie non delegate all'A.D. (in specie controllo e operazioni concernenti la struttura di AMIU), ovvero all'Amministratore Delegato per le materie al medesimo delegate (e quindi la gestione aziendale corrente e l'attività d'impresa);
- riserva al Consiglio di Amministrazione nella sua composizione collegiale, del conferimento delle deleghe all'Amministratore Delegato, del budget annuale, delle decisioni più rilevanti, anche in termini di elaborazione della proposta da sottoporre alla richiesta di autorizzazione dell'Assemblea, in materia di: (i) modifica del piano industriale ed impiantistico a base di gara od adozione di nuovi piani; (ii) compimento di operazioni eccedenti un determinato importo o particolare importanza non comprese nel piano industriale; (iii) compimento di operazioni di carattere puramente finanziario; (iv) compimento di operazioni con parti correlate; (v) partecipazione a gare o comunque conclusione di contratti oltre una certa soglia economica; (vi) assetti di governance delle società controllate da AMIU ed indirizzi di voto da esprimere nelle assemblee di tali società; fermo restando il principio del casting vote richiamato al punto precedente;
- previsione di un quorum deliberativo assembleare qualificato, e quindi del necessario consenso del Comune di Genova, per l'assunzione delle deliberazioni assembleari in tema di: (i) autorizzazione al C.d.A. alla modifica del piano industriale ed impiantistico a base dell'Operazione od all'adozione di nuovi piani; (ii) autorizzazione al C.d.A. al compimento di operazioni non comprese nel piano industriale eccedenti un determinato importo o di particolare importanza; (iii) autorizzazione al C.d.A. al compimento di operazioni di carattere puramente finanziario; (iv) autorizzazione al C.d.A. al compimento di operazioni con parte correlate; (v) operazioni straordinarie sul capitale;
- riconoscimento in sede di patti parasociali o, comunque, nel contratto di servizio, di specifici poteri di indirizzo concernenti le modalità di espletamento dei servizi ambientali di AMIU nel territorio del Comune di Genova, con particolare riguardo all'introduzione e verifica di obiettivi di qualità del servizio, dell'estensione della raccolta differenziata e dei servizi accessori alla cittadinanza;
- riserva al Comune della nomina o designazione vincolante di un componente (su tre) effettivo (con il ruolo di Presidente) ed uno (su due) supplente del Collegio Sindacale;
- previsione di clausole statutarie o pattizie che assicurino la stabilità della compagine sociale di AMIU, mediante: (i) l'intrasferibilità della partecipazione acquisita dall'operatore socio per un congruo periodo di tempo; (ii) riconoscimento del diritto di gradimento, non mero, del Comune nei confronti di terzi trasferitari, a qualunque titolo, di tutta o parte la partecipazione societaria; (iii) riconoscimento al Comune del diritto di prelazione con facoltà di determinazione in contraddittorio del valore delle partecipazioni oggetto di trasferimento.

Ritenuto conseguentemente:

- di assumere l'indirizzo affinché si avvii la procedura trasparente di aggregazione societaria ed industriale di AMIU Genova S.p.A., ai sensi dell'art. 3 *bis*, comma 2 *bis*, D.L. 138/2011, conv. in legge 148/2011, come inserito dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014 sulla base di un Avviso esplorativo di sollecitazione di Manifestazioni d'Interesse, da assumersi da parte dei competenti uffici in conformità agli indirizzi espressi con l'odierna deliberazione;
- in pendenza della predetta procedura, il Comune promuoverà interlocuzioni e contatti con la Città metropolitana finalizzati alla verifica della sussistenza dei presupposti per disporre la proroga del contratto di servizio di Amiu Genova S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 *bis*, comma 2 *bis*, legge 148/2011;

Viste:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 75/2013
- la deliberazione di Consiglio Comune n.15/2015

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragioneria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità
D E L I B E R A

Per le ragioni sopra esposte che qui si richiamano integralmente:

1. di approvare le linee di indirizzo, di cui in premessa, per la pubblicazione di un Avviso esplorativo di sollecitazione di manifestazioni d'interesse a dar luogo ad un'operazione di aggregazione societaria ed industriale con Amiu Genova S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 *bis*, comma 2 *bis*, legge 148/2011, come modificato dall'art. 1, comma 609, lett. b), legge 190/2014, funzionale alla valorizzazione e alla riorganizzazione della società;
2. di dare mandato alle Direzioni competenti di procedere all'adozione dell'Avviso Esplorativo ed all'indizione della fase di sollecitazione di manifestazioni d'interesse della procedura trasparente, nonché degli ulteriori atti strettamente correlati;
3. di attivare interlocuzioni e contatti con la Città metropolitana finalizzati alla verifica della sussistenza dei presupposti per disporre la proroga del contratto di servizio di Amiu Genova S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 *bis*, comma 2 *bis*, legge 148/2011, dando mandato ai competenti uffici per quanto di competenza.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Sindaco
Marco Doria

Il Segretario Generale
Pietro Paolo Mileti



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-227 DEL 27/07/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA
RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A ATTRAVERSO
L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA
SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS,
LEGGE 148/2011.**

PARERE TECNICO (Art 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento

28/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[Dott.ssa Lidia Bocca]



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 172 0 0	DIREZIONE PARTECIPATE
Proposta di Deliberazione N. 2016-DL-227 DEL 27/07/2016	

OGGETTO: INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A. ATTRAVERSO L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS, LEGGE 148/2011.

a) La presente proposta di deliberazione **comporta l'assunzione di impegni di spesa** a carico del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di esercizio	Spesa di cui al presente provvedimento	Capitolo	Impegno	
			Anno	Numero

b) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica delle previsioni** di entrata o di spesa del bilancio di previsione annuale, pluriennale o degli esercizi futuri?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto seguente:

Anno di esercizio	Capitolo	Centro di Costo	Previsione assestata	Nuova previsione	Differenza + / -

c) La presente proposta di deliberazione **comporta una modifica dei cespiti inventariati o del valore della partecipazione** iscritto a patrimonio?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto seguente (per i cespiti ammortizzabili si consideri il valore ammortizzato):

Tipo inventario e categoria inventariale	Tipo partecipazione (controllata/collegata o altro)	Descrizione	Valore attuale	Valore post-delibera

d) La presente proposta di deliberazione, ove riferita a società/enti partecipati, è coerente con la necessità di assicurare il permanere di condizioni aziendali di solidità economico-patrimoniale dei medesimi, in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente?

SI

NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo negativo alla precedente domanda d) compilare il prospetto seguente:

Effetti negativi su conto economico	
Effetti negativi su stato patrimoniale	

Osservazioni del Dirigente proponente:
--

Genova, 28 / 07 /2016

Il Dirigente
(Dott.ssa Lidia Bocca)



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-227 DEL 27/07/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA
RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A ATTRAVERSO
L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA
SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS,
LEGGE 148/2011.**

PARERE REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
--

Non necessita.

29/07/2016

Il Dirigente Responsabile
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-227 DEL 27/07/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA
RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A ATTRAVERSO
L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA
SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS,
LEGGE 148/2011.**

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA (Art. 153 c. 5 D.Lgs. 267/2000)

Non necessita.

29/07/2016

Il Direttore di Ragioneria
[dott.ssa Stefania Villa]



COMUNE DI GENOVA

**E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
172 0 0 N. 2016-DL-227 DEL 27/07/2016 AD OGGETTO:
INDIRIZZI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA
RIORGANIZZAZIONE DI AMIU S.P.A ATTRAVERSO
L'AGGREGAZIONE SOCIETARIA ED INDUSTRIALE DELLA
SOCIETA' MEDESIMA, AI SENSI DELL'ART. 3BIS, COMMA 2BIS,
LEGGE 148/2011.**

**PARERE DI LEGITTIMITA' DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n. 368 del 2.12.2013)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

29/07/2016

Il Segretario Generale
[Dott. Pietro Paolo Miletì]